



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.36

News per i Clienti dello studio

Del 03 novembre 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Definito il contributo per le attività economiche chiuse 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 9.9.2021, pubblicato sulla G.U. 7.10.2021 n. 240, **sono stati definiti i soggetti beneficiari**, con elenco delle attività (codici ATECO) **che hanno diritto a usufruire del sostegno economico previsto per le attività per le quali** a seguito delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta tra il 1° gennaio e il 25 Luglio 2021 la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni**, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo. **Possano fruire dell'agevolazione in via prioritaria** i soggetti che al 23.7.2021 svolgevano attività di discoteche, sale da ballo e night club, **chiuse per effetto delle misure di prevenzione**. Sono, inoltre, ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti che: i) al 26.5.2021 **svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO** indicati nell'allegato al DM (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie); ii) **dichiarino nell'istanza per l'accesso al contributo** di essere rimaste chiuse per un **periodo complessivo di almeno 100 giorni tra l'1 gennaio e il 25 luglio 2021**.

Premessa

Con il **DM 9.9.2021**, pubblicato sulla G.U. 7.10.2021 n. 240, sono stati **definiti i soggetti beneficiari**, con l'elenco delle attività (codici ATECO) che **hanno diritto a usufruire del sostegno economico**, l'ammontare dell'aiuto, nonché la procedura di accesso e le modalità di erogazione del **contributo a fondo perduto per le attività economiche** chiuse di cui all'art. 2 del DL 73/2021.

Osserva

L'operatività delle disposizioni del DM è comunque **subordinata alla notifica alla Commissione**

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima (art. 7 co. 1 del DM 9.9.2021).

Normativa di riferimento

L'art. 2 co. 1 del DL 73/2021 convertito (c.d. "Sostegni-bis") ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un **"Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse"**, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, **finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta**, nel periodo intercorrente tra l'1.1.2021 e il 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), **la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni**.

Osserva

Ai sensi dell'art. 11 del DL 105/2021, **una quota pari a 20 milioni** delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, **in favore delle attività** che alla data del 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 23.7.2021 n. 105) **risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione** adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020 n. 19 convertito.

Possano beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:

- **al 23.7.2021** (data di entrata in vigore del DL 23.7.2021 n. 105) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - **Discoteche, sale da ballo night-club e simili**";
- **al 26.5.2021** (data di entrata in vigore del DL 25.5.2021 n. 73) svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell'allegato al DM (es. **palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie**) e nell'istanza per l'accesso al contributo **dichiarino di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo 1.1.2021 - 25.7.2021**.

Codice Ateco	Descrizione
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazione artistiche
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00	Gestione di palestre
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04.10	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Osserva

Tali **soggetti** devono:

- **essere titolari di partita IVA attiva**, rispettivamente, prima del 23.7.2021 e prima del 26.5.2021;
- **essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**;
- **non essere in difficoltà al 31.12.2019** (salvo la deroga per le micro e piccole imprese).

Sono dunque in ogni caso **esclusi dall'agevolazione**:

- i soggetti non residenti / non stabiliti in Italia;
 - i soggetti già in difficoltà al 31.12.2019 fatta salva la deroga disposta per le micro / piccole imprese;
- e
- **gli enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
 - **i soggetti di cui all'art. 162-bis** del TUIR;

Misura del contributo

Per le discoteche e similari, fruendo delle risorse attribuite in via prioritaria, il contributo a fondo perduto è riconosciuto **fino a un massimo di 25.000,00 euro** per ciascun soggetto beneficiario.

Per **gli altri soggetti**, l'ammontare del contributo, sulla base delle risorse residuali, **varia in base ai ricavi/compensi del periodo d'imposta 2019**, come di seguito indicato:

- **3.000,00 euro**, per soggetti con ricavi/compensi **fino a 400.000,00 euro**;
- **7.500,00 euro**, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a un milione di euro;
- **12.000,00 euro**, per soggetti con ricavi/compensi **superiori a un milione di euro**.

Osserva

In assenza di **ricavi/compensi 2019**, sarà riconosciuto **il contributo minimo di 3.000,00 euro**.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili "non prioritarie", fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, **l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre** in modo proporzionale il contributo **sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute**, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Istanza per l'accesso al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno **presentare**, esclusivamente in via telematica, **un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti**.

Osserva

Con **successivo provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **saranno definiti contenuto e modalità di effettuazione dell'istanza**.

Nell'istanza dovranno essere **indicati anche gli elementi**, definiti con il suddetto provvedimento, al fine del rispetto delle condizioni e dei **limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato**.

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate **mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza**.

Il contributo in esame, **per espressa disposizione**:

- non **concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP**;
- non rileva ai **fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti